

REGOLAMENTO (CE) N. 723/2001 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2001

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo quanto previsto dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale ⁽³⁾, in seguito denominato: «accordo», le due parti hanno condotto negoziati per prorogare il protocollo ⁽⁴⁾, siglato il 25 giugno 1997 e scaduto il 30 giugno 2000.
- (2) In seguito a questi negoziati, il 16 giugno 2000 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, in seguito denominato «protocollo».
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo

della costa della Guinea equatoriale per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽⁵⁾.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti da circuizione:

- Francia: 19 unità
- Spagna: 10 unità
- Italia: 1 unità;

b) pescherecci con palangari di superficie:

- Spagna: 25 unità
- Portogallo: 5 unità;

c) tonniere con lenze e canne:

- Francia: 8 unità.

2. Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 288.

⁽²⁾ Parere espresso il 28.2.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 17.1.1998, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 329 del 27.12.2000, pag. 41.